

Regolamenti ed altro in ordine cronologico per Articoli di legge

Art.	Oggetto	Soggetto	Tempo
1/3	Associazioni Forensi. (Criteri per individuazione Associazioni maggiormente rappresentative)	CNF	
1/6	Modifiche regolamenti.	Governo	48 mesi
4/2	Associazioni Multidisciplinari (Individuazione altre categorie professionali)	Ministero	
5	Forma Societaria Associazioni Avvocati.	Governo	6 mesi
9/1	Specializzazioni	Ministero	
9/3	Specializzazioni (Percorsi Formativi presso Università)	CNF	
9/4	Specializzazioni (Criteri per accertamento della comprovata esperienza professionale)	CNF	
11/3	Formazione Continua (nuova e diversa regolamentazione)	CNF	
12/5	Polizze Assicurative (Importi Polizza)	Ministero	
13/6	Parametri Compensi (Aggiornamenti)	CNF	
16	Difesa d'ufficio	Governo	24 mesi
21/1	Esercizio Professionale (Modalità accertamento esercizio effettivo, continuo e prevalente...)	Ministero	24 mesi
22/2	Albo Cassazionisti (Regolamento Scuola superiore Avvocatura)	CNF	
24/1	Regolamento Funzionamento Ordine	Ordine	
28/2	Elezioni Ordine (Modalità di elezione dei Consiglieri dell'Ordine)	Ministero	
29/b	Regolamenti Ordini (vedi 24/1)	Ordine	
29/n	Regolamenti Camere Arbitrali, di conciliazione di ADR etc..	Ordine	
29/p	Statuti e Regolamenti Unioni	Ordini	
30	Sportello Cittadino (Modalità di accesso allo sportello del cittadino)	CNF	
32	Regolamento Commissioni (Vedi 24/1 e 29/b)	Ordine	
35/b	Regolamento CNF	CNF	
35/d	Criteri individuazioni componenti esterni	CNF	
35/r	Osservatorio permanente esercizio giurisdizione (contenuti e modalità)	CNF	
35/s	Associazioni Forensi. (Criteri per individuazione Associazioni maggiormente rappresentative vedi anche 1/3)	CNF	
37/4	Criteri individuazione per componenti esterni	CNF	
41/13	Tirocinio (Modalità di svolgimento del tirocinio- controllo- interruzione - validità in paesi Ue)	Ministero	
43	Corsi Formazione accesso professione	Ministero	
44	Pratica c/o Uffici Giudiziari	Ministero	
46/6	Esame di Stato	Ministero	
47/7	Commissioni Esame di Stato (regolamento attuativo)	Ministero	
50	Consigli Disciplinari (Struttura - Procedimento e Regole Elezione Componenti)	CNF	
64	Riordino Legge professionale	Governo	24 mesi
65	Codice Deontologico (Regole Pubblicazione e Trasparenza)	CNF	12 mesi

Regolamenti ed altro in ordine di soggetti tenuti all'emanazione

Art.	Oggetto	Soggetto	Tempo
1/3	Associazioni Forensi. (Criteri per individuazione Associazioni maggiormente rappresentative)	CNF	
9/3	Specializzazioni (Percorsi Formativi presso Università)	CNF	
9/4	Specializzazioni (Criteri per accertamento della comprovata esperienza professionale)	CNF	
11/3	Formazione Continua (nuova e diversa regolamentazione)	CNF	
13/6	Parametri Compensi (Aggiornamenti)	CNF	
22/2	Albo Cassazionisti (Regolamento Scuola superiore Avvocatura)	CNF	
30	Sportello Cittadino (Modalità di accesso allo sportello del cittadino)	CNF	
35/b	Regolamento CNF	CNF	
35/d	Criteri individuazioni componenti esterni	CNF	
35/r	Osservatorio permanente esercizio giurisdizione (contenuti e modalità)	CNF	
35/s	Associazioni Forensi. (Criteri per individuazione Associazioni maggiormente rappresentative vedi anche 1/3)	CNF	
37/4	Criteri individuazione per componenti esterni	CNF	
50	Consigli Disciplinari (Struttura - Procedimento e Regole Elezione Componenti)	CNF	
65	Codice Deontologico (Regole Pubblicazione e Trasparenza)	CNF	12 mesi
1/6	Modifiche regolamenti.	Governo	48 mesi
5	Forma Societaria Associazioni Avvocati.	Governo	06 mesi
16	Difesa d'ufficio	Governo	24 mesi
64	Riordino Legge professionale	Governo	24 mesi
4/2	Associazioni Multidisciplinari (Individuazione altre categorie professionali)	Ministero	
9/1	Specializzazioni	Ministero	
12/5	Polizze Assicurative (Importi Polizza)	Ministero	
21/1	Esercizio Professionale (Modalità accertamento esercizio effettivo, continuo e prevalente...)	Ministero	24 mesi
28/2	Elezioni Ordine (Modalità di elezione dei Consiglieri dell'Ordine)	Ministero	
41/13	Tirocinio (Modalità di svolgimento del tirocinio- controllo- interruzione - validità in paesi Ue)	Ministero	
43	Corsi Formazione accesso professione	Ministero	
44	Pratica c/o Uffici Giudiziari	Ministero	
46/6	Esame di Stato	Ministero	
47/7	Commissioni Esame di Stato (regolamento attuativo)	Ministero	
24/1	Regolamento Funzionamento Ordine	Ordine	
29/b	Regolamenti Ordini (vedi 24/1)	Ordine	
29/n	Regolamenti Camere Arbitrali, di conciliazione di ADR etc..	Ordine	
32	Regolamento Commissioni (Vedi 24/1 e 29/b)	Ordine	
29/p	Statuti e Regolamenti Unioni	Ordini	

Regolamenti ed altro in ordine temporale di emissione in base al dettato legislativo

Art.	Oggetto	Soggetto	Tempo
1/3	Associazioni Forensi. (Criteri per individuazione Associazioni maggiormente rappresentative)	CNF	
9/3	Specializzazioni (Percorsi Formativi presso Università)	CNF	
9/4	Specializzazioni (Criteri per accertamento della comprovata esperienza professionale)	CNF	
11/3	Formazione Continua (nuova e diversa regolamentazione)	CNF	
13/6	Parametri Compensi (Aggiornamenti)	CNF	
22/2	Albo Cassazionisti (Regolamento Scuola superiore Avvocatura)	CNF	
30	Sportello Cittadino (Modalità di accesso allo sportello del cittadino)	CNF	
35/b	Regolamento CNF	CNF	
35/d	Criteri individuazioni componenti esterni	CNF	
35/r	Osservatorio permanente esercizio giurisdizione (contenuti e modalità)	CNF	
35/s	Associazioni Forensi. (Criteri per individuazione Associazioni maggiormente rappresentative vedi anche 1/3)	CNF	
37/4	Criteri individuazione per componenti esterni	CNF	
50	Consigli Disciplinari (Struttura - Procedimento e Regole Elezione Componenti)	CNF	
4/2	Associazioni Multidisciplinari (Individuazione altre categorie professionali)	Ministero	
9/1	Specializzazioni	Ministero	
12/5	Polizze Assicurative (Importi Polizza)	Ministero	
28/2	Elezioni Ordine (Modalità di elezione dei Consiglieri dell'Ordine)	Ministero	
41/13	Tirocinio (Modalità di svolgimento del tirocinio- controllo- interruzione - validità in paesi Ue)	Ministero	
43	Corsi Formazione accesso professione	Ministero	
44	Pratica c/o Uffici Giudiziari	Ministero	
46/6	Esame di Stato	Ministero	
47/7	Commissioni Esame di Stato (regolamento attuativo)	Ministero	
24/1	Regolamento Funzionamento Ordine	Ordine	
29/b	Regolamenti Ordini (vedi 24/1)	Ordine	
29/n	Regolamenti Camere Arbitrali, di conciliazione di ADR etc..	Ordine	
32	Regolamento Commissioni (Vedi 24/1 e 29/b)	Ordine	
29/p	Statuti e Regolamenti Unioni	Ordini	
5	Forma Societaria Associazioni Avvocati.	Governo	06 mesi
65	Codice Deontologico (Regole Pubblicazione e Trasparenza)	CNF	12 mesi
16	Difesa d'ufficio	Governo	24 mesi
64	Riordino Legge professionale	Governo	24 mesi
21/1	Esercizio Professionale (Modalità accertamento esercizio effettivo, continuo e prevalente...)	Ministero	24 mesi
1/6	Modifiche regolamenti.	Governo	48 mesi



Disamina dell'entrata in vigore delle disposizioni dopo la pubblicazione della legge

La legge detta solo tre specifiche norme transitorie:

Art. 65. (Disposizioni transitorie)

1. **Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.**

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono **prorogati** fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'**articolo 19** non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. L'**incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

5. Il **codice deontologico** è emanato entro il termine massimo di **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. **L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti** anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato

Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. **Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame)

1. **Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge** l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda **le prove scritte e le prove orali**, sia per quanto riguarda **le modalità di esame**, secondo le norme previgenti.

Anche se si tratta di problematiche che possono essere affrontate applicando i principi generali in materia procedimentale e processuale si osserva che manca una disciplina transitoria ad hoc per quanto riguarda la sorte dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Esiste poi un richiamo, nell'art. 63, limitatamente ai poteri ispettivi del CNF con riferimento ai procedimenti disciplinari in corso.

Vi sono poi una serie di norme che rinviano l'entrata in vigore alla formazione successiva di regolamenti (ministeriali, del CNF e dei COA) o a decreti ministeriali.

Circa la formazione dei regolamenti il terzo comma dell'art. 1 prevede che con decreto del Ministro della giustizia si adottino regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni

forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti saranno poi trasmessi alle Camere per il parere nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

Nel dettaglio le disposizioni interessate sono:

Art 4 II comma (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari): regolamento ex art. 15

Art 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria): decreto legislativo

Art 7 III comma (Prescrizioni per il domicilio) - elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario: regolamento ministeriale ex art. 15 comma 2

Art 9 I comma (Specializzazioni): regolamento ex art 1

Art. 11 III comma (Formazione continua): regolamento CNF

Art 12 V comma (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni): disposizione di attuazione ministeriale, DPR 137/2012 per la responsabilità professionale

Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso): decreto ministeriale per la fissazione di "nuovi" parametri

Art. 15 II comma (Albi, elenchi e registri): regolamento emanato dal Ministro della giustizia e regolamento CNF per trasmissione elenchi

Art 16 I comma (Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio) : decreto legislativo

Art 21 I e IX comma (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense): regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 (quello del I comma) e regolamento della Cassa Forense (quello del IX comma)

Art 22 II comma (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori): regolamento CNF

Art 24 III comma (L'ordine forense) : regolamenti organizzativi interni dei COA

Art 25 II e III comma (L'ordine circondariale forense): regolamento ex art. 1 (I comma) , regolamento COA (III comma)

Art. 27 III e IV comma (L'assemblea) : regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 (III comma) regolamento COA (IV comma)

Art 28 II comma (Il Consiglio dell'ordine): regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1

Art 30 III comma (Sportello del cittadino): regolamento CNF

Art. 32 II comma (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni): regolamento COA

Art. 35 (Compiti e prerogative): I b) regolamenti interni CNF; I d) codice deontologico I r) regolamento CNF osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, I s) regolamento CNF elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative - offerta formativa

Art 41 XIII comma (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio): regolamento ministeriale

Art 43 II comma (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato): regolamento ministeriale

Art 44 I comma (Frequenza di uffici giudiziari): regolamento ministeriale

Art 46 VI comma (Esame di Stato) : regolamento ministeriale

Art 47 VII comma (Commissioni di esame): regolamento ministeriale

Art 50 II e V comma (Consigli distrettuali di disciplina) : regolamento ministeriale

Alle luce di queste norme cercheremo di esaminare articolo per articolo quali disposizioni siano di immediata applicazione.

Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense)

entrano immediatamente in vigore il primo, secondo comma, quinto e sesto comma. I commi 3, 4 e 5 disciplinano la materia regolamentare.

Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato)

L'intera disposizione è subito applicabile.

L'ultimo periodo del comma 3 detta una specifica disposizione transitoria: "Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Il comma 6 entra immediatamente in vigore e prevede che: "Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale

stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.”; è da chiarire se i COA possano fare qualcosa in concreto per garantirne l'applicazione.

Art. 3. (Doveri e deontologia)

L'intera disposizione è di immediata applicazione.

Quanto al contenuto del codice deontologico il comma 3 fa riferimento al codice deontologico che dovrà essere emanato dal CNF; l'art. 65 al comma 5 prevede che “Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (*omissis*) e che l'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”.

Si deve pertanto considerare vigente l'attuale codice deontologico sino alla emanazione del nuovo codice.

Art. 4. (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)

L'intera disposizione è subito applicabile; in particolare il comma 3. prevede che “Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l).”

Però l'art. 15 al comma 2 precisa che: “La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.” Ne consegue che la tenuta dell'apposito elenco è di fatto sospesa sino all'emanazione del regolamento ministeriale, salvo quanto previsto nell'art. 65 comma 1.

Art. 5. (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria)

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo.

Art. 6. (Segreto professionale)

L'intera disposizione è subito applicabile. Da segnalare che la norma introduce, al comma 4, un illecito disciplinare applicabile da subito.

Art. 7. (Prescrizioni per il domicilio)

La norma entra subito in vigore non richiedendo, con le precisazioni di cui in seguito, solo parziale attuazione con norme regolamentari.

Da segnalare al comma 1 che l'avvocato “deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.”

Questo impone agli iscritti, ove già non sussistente nel fascicolo, di rendere da subito le dichiarazioni previste e per il COA l'obbligo di rilasciare la relativa attestazione.

Sarebbe da adottare la prassi di segnalare al Consiglio Giudiziario i casi in cui sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo

18 dell'ordinamento giudiziario (questa interpretazione è rafforzata da una specifica disposizione: art. 29 - lettera t).

Il comma 2 prevede l'obbligo per gli ordini di pubblicare un elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, con gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2

E' previsto al comma 3 che l'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

Da istituire l'elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine, anche se l'entrata in vigore di questo adempimento è rinviato ad un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (art. 15 comma 2)

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 (fare l'attestazione) e 3 (dare comunicazione per uffici fuori circondario) costituisce una nuova ipotesi di illecito disciplinare.

Art. 8. (Impegno solenne)

La norma entra subito in vigore per cui il giuramento sarà fatto dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta con questa formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art 9. (Specializzazioni)

La norma rinvia a regolamenti ministeriali, anche per le ipotesi di "comprovata esperienza" previste nel comma 4.

Una pubblicità con cui un avvocato medio tempore si qualifichi specialista sarebbe pertanto non veritiera e scorretta e costituirebbe illecito disciplinare.

Sino all'emanazione del regolamento non sarà necessario dare attuazione alla previsione dell'art. 15 lettera c) (elenchi degli avvocati specialisti) ; inoltre l'entrata in vigore per la formazione dell'elenco è subordinata ad un ulteriore regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (art. 15 comma 2)

Art. 10. (Informazioni sull'esercizio della professione)

La norma entra subito in vigore.

La violazione degli obblighi costituisce una nuova ipotesi "legale" di illecito disciplinare (indipendentemente dalla vigente previsione del codice deontologico che deve intendersi implicitamente abrogata, al pari di quella prevista nel DPR 137/2012 per le professioni in genere).

È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

Andranno perciò deontologicamente considerate illecite le pubblicità non trasparenti, non veritiere, non corrette e quelle comparative con altri professionisti, quelle equivoche, quelle ingannevoli, quelle denigratorie o suggestive o quelle in cui le informazioni offerte non solo limitate alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Attenzione a richiamare nel capo d'incolpazione la nuova normativa e non più il codice deontologico o il DPR 137/2012.

Art. 11. (Formazione continua)

La previsione entra in vigore subito con riferimento al comma 1 ed al comma 2.

Il comma 3 rinvia ad un regolamento del CNF che stabilirà le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

Nel periodo transitorio vige l'art. 7 del DPR 137/2012.

Il comma 1 stabilisce un obbligo di formazione (già esistente nel codice deontologico ed ai sensi del DPR 137/2012);

Devono però dall'entrata in vigore della nuova normativa professionale (indipendentemente dal regolamento) considerarsi già esentati dall'obbligo:

- gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato;

- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
- i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Il comma 4 entra in vigore da subito e precisa che l'attività di formazione non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro (il che significa che si può legittimamente prevedere un rimborso per le spese).

Il comma 5 entra subito in vigore ed è in linea con quanto previsto nel DPR 137/2012.

Art. 12. (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

La previsione non entra in vigore immediatamente, in quanto il comma 5 precisa che: "Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF"

Sarà necessario però tenere presente, ai soli fini organizzativi dei COA, che degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione deve essere data comunicazione dall'iscritto al Consiglio dell'ordine.

Il comma 4, infatti, prevede un'altra ipotesi di previsione di illecito disciplinare, indipendente dal codice deontologico che sarà emanato dal CNF: la mancata osservanza delle disposizioni costituirà illecito disciplinare.

La previsione deve essere temporalmente collegata anche con quanto previsto nell'art. 5 del DPR 137/2012 (il quale fa scattare l'obbligo di assicurazione RC professionale dal 15 agosto 2013). Dal 16 agosto 2013 la mancata stipula dell'assicurazione rc professionale costituirà pertanto illecito deontologico, indipendentemente dalla determinazione ministeriale di cui al comma 5..

Non così sarà per l'obbligo di stipulare una polizza infortuni per se e per collaboratori e dipendenti; affinché questo rilevi, anche deontologicamente, sarà necessario attendere la disposizione di attuazione ministeriale prevista dal comma 5.

Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso)

La norma entra in vigore da subito ad eccezione del riferimento ai "nuovi" parametri indicati nel comma 6 (il riferimento sino alla nuova formulazione deve perciò intendersi oggi ai parametri fissati col DM 140/2012) e del rimborso forfettario delle spese di cui al comma 10 che pure presuppone la formulazione con decreto dei nuovi parametri.

Di particolare rilevanza la immediata entrata in vigore la previsione del comma 6 che dispone l'applicazione dei parametri non solo in mancanza di accordi ma ogni qualvolta la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi (ad esempio in favore di società di servizi legali per conto terzi e – dopo un necessario approfondimento- anche per le compagnie di assicurazione che gestiscono la lite per conto degli assicurati). La violazione della disposizione potrebbe rilevare deontologicamente se i compensi fossero manifestamente sproporzionati.

Entra subito in vigore il comma 4, per il quale sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Il comma 5 impone, nel rispetto del principio di trasparenza, di rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ed a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Il comma 8 deve intendersi da subito operante e abroga il vecchio 68 LP aumentando al triennio la responsabile solidale delle parti.

Entra, infine, da subito in vigore il comma 9 che prevede la possibilità "In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata".

Si segnalano altre due disposizioni riguardanti i compensi e che entrano in vigore immediatamente:

- l'art 29 lettera l) che prevede che il COA dia pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti, indipendentemente dalla richiesta del tentativo di conciliazione (si ricorda però che alcune sentenze della giustizia amministrativa impongono di avvisare del procedimento il cliente-controinteressato).

- l'art 29 lettera o) prevede l'intervento del COA, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale,

adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo.

Art. 14. (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

L'art. 14 entra subito in vigore; in particolare il comma 4 che prevede che "L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza".

Opportuno prevedere, da un punto di vista organizzativo, una protocollazione delle nomine e coordinarsi con il Coordinatore del GdP e col Presidente del Tribunale per le ipotesi in cui si volesse accertare l'esistenza della nomina e per far riferimento in udienza all'avvenuto deposito della nomina.

Da regolamentare da parte dei COA un obbligo di comunicazione dell'iscritto allorquando cessa la stabilità della nomina.

Art. 15. (Albi, elenchi e registri)

Presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata,;
- f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
- g) il registro dei praticanti;
- i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
- m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

Bisognerà attendere specifiche disposizioni regolamentari per:

- c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- e) l'elenco degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione
- h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

Il comma 2 rinvia l'entrata in vigore ad un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. Sino a quel momento continueranno ad applicarsi le disposizioni oggi vigenti

Da segnalare che al comma 3 si prevede che almeno ogni due anni gli albi ed elenchi devono essere pubblicati a stampa e che entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio dell'ordine deve trasmettere per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Bisognerà però attendere che prima il CNF determini le modalità della trasmissione (comma 6).

Art. 16 (Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)

Sino all'esercizio della delega si applicano le normative vigenti

Art. 17. (Iscrizione e cancellazione)

La norma pare essere interamente applicabile da subito (il comma 10 andrà però coordinato con l'art. 41 comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale per il tirocinio).

Si riporta il testo dell'articolo:

"1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al Consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal Consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
- a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
- b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
- c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
- d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
- a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
- a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
- b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il Consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il Consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 18.(Incompatibilità)

La norma entra subito in vigore non necessitando di disposizioni di attuazione o regolamentari.

La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di Consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Le uniche eccezioni sono nel successivo articolo 19 che pure entra in vigore immediatamente.

Art. 19. (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

Entra in vigore immediatamente; vedi però la specifica disposizione transitoria ex art. 65 comma 3: "L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni."

Art. 20. (Sospensione dall'esercizio professionale)

entra in vigore immediatamente, salvo l'annotazione sull'albo previsto al comma 3 (per la previsione del comma 2 dell'art. 15 che rinvia l'entrata in vigore delle modalità di tenuta degli albi ad un regolamento che sarà emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF).

Attenzione alla previsione del comma 1: sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

In forza del comma 2 ogni avvocato iscritto all'albo potrà sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale (con l'unica eccezione della pendenza del procedimento disciplinare)

Art. 21. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

La previsione non entra in vigore in quanto il comma 1 rinvia ad un futuro regolamento che sarà adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite

Non decoreranno, se non dall'approvazione del regolamento, l'obbligo delle verifiche previste al comma 2, la cancellazione prevista al comma 4 Il Consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

Mi sembra invece di immediata applicazione il comma 3 nella sola parte in cui prevede che il Consiglio dell'ordine deve eseguire (sulla base delle normative vigenti) la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per la iscrizione, e provvedere di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

La violazione darà applicazione al comma 5 limitatamente alla sola revisione.

Entra invece in vigore da subito il comma 8. (l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense).

Non sembra, infatti, impeditiva all'immediata entrata in vigore la previsione del successivo comma 9 per la quale la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determinerà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

Il comma 10 rafforza la previsione dell'immediata entrata in vigore.

Art. 22 ((Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Di particolare rilevanza il regime temporale dettato dal comma 3 (Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa) e dal comma 4 (Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Il comma 2 rinvia ad un regolamento CNF.

Art. 23. (Avvocati degli enti pubblici)

Il comma 1 dopo aver fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, precisa che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presenteranno la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; inoltre si richiede la prova che la responsabilità dell'ufficio sia essere affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

Pare opportuno considerare che in sede di revisione degli albi sarà necessario accertare specificatamente il sussistere delle condizioni per la permanenza dei requisiti dei requisiti, ed a tal fine si potrà richiedere anche l'esibizione del contratto che dia la prova che sia garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato e la prova che la responsabilità dell'ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale.

Art 24 (L'ordine forense)

La norma è di immediata entrata in vigore; di particolare rilevanza le finalità di cui al comma 3.

Art. 25. (L'ordine circondariale forense)

La norma entra subito in vigore però il comma 2 rinvia le elezioni dei nuovi Consigli ad un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

Di immediata applicazione i commi 3 (Collegio dei revisori dei conti) ed il comma 4. (Comitato pari opportunità degli avvocati: per la cui elezione il Consiglio dovrà prima dotarsi di un regolamento da approvare).

Art. 27. (L'assemblea)

Si differisce, comma 3, l'entrata in vigore ad un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1; sino all'adozione del regolamento si adotteranno le norme vigenti (per quelle elettive bisognerà però attendere il regolamento dell'art. 25).

Art. 28. (Il Consiglio dell'ordine)

Si differisce al comma 2 l'entrata in vigore ad un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1; sino all'adozione del regolamento si adotteranno le norme vigenti. Si ricorda la prevista proroga al 31.12.2014 per i COA in carica, art 65 comma 2: "Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data."

Art 29 (Compiti e prerogative del Consiglio)

Il Consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; (ndr con le modalità ad oggi vigenti sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. ...)

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; (ndr ad esempio quello sull'elezione del comitato pari opportunità)

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. Quanto al contenuto di questo controllo si differisce ad un regolamento del CNF (ndr controllo deve intendersi con riferimento alle modalità ad oggi vigenti per il tirocinio); coordinando la disposizione con le altre devono intendersi rinviate ad un futuro regolamento ministeriale sia la previsione sulle scuole forensi (per cui oggi si applica il DPR 137/2012) che la tenuta del registro dei praticanti (per la quale si applicano le disposizioni vigenti)

Di immediata entrata in vigore la previsione nella parte in cui "promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio e quelle riguardanti il rilascio il certificato di compiuta pratica (ndr secondo le norme ad oggi vigenti)".

Rinviata al successivo regolamento la previsione della lettera d) (eventi formativi), fino ad allora troverà applicazione il DPR 137/2012.

Differita al futuro regolamento anche la previsione della lettera e) (corsi e scuole di specializzazione);

Rinviata sino alla costituzione dei nuovi organismi distrettuali disciplinari l'obbligo di segnalazione previsto nella lettera f) e le modalità elettorali del Consiglio distrettuale di disciplina.

Differita al futuro regolamento la previsione del comma g) (controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale, salvo la previsione dell'entrata in vigore dell'immediato obbligo di iscrizione alla Cassa);

Rilevante e di immediata applicazione la previsione della lettera h) (che affida al COA la tutela l'indipendenza e il decoro professionale);

Secondo la normativa vigente svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati (lettera i)

Rilascia secondo la lettera l) i pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (secondo il DM 140/2012 fino alla formulazione dei "nuovi parametri").

Di immediata applicazione la previsione della lettera m) (nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti).

Rinviata ad un futuro regolamento ministeriale la possibilità secondo la lettera n) di costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ovviamente per gli organismi di mediazione forense trova applicazione la normativa vigente);

Di immediata applicazione la previsione della lettera o) e della lettera p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini. nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli

consigli (da segnalare che ciascuna unione dovrà approvare il proprio statuto (si consiglia in forma di atto pubblico e comunicarlo al CNF) e della lettera q)

La disposizione della lettera r) deve essere collegata con le disposizioni che di attuazione delle pari opportunità tra donne e uomini

Innovativa e rafforzativa delle competenze del Consiglio la previsione della lettera t) (vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti).

Di chiusura la disposizione della lettera s) per cui il COA svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Di immediata applicazione i commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 30. (Sportello per il cittadino)

Il comma 3. rinvia ad un regolamento del CNF le modalità per l'accesso allo sportello, per cui si deve intendere non di immediata applicazione l'obbligo di costituzione dello sportello.

Art. 31. (Il collegio dei revisori)

Norma di immediata applicazione.

Art. 32. (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

Norma di immediata applicazione, ma subordinata alla preventiva approvazione da parte del COA di un regolamento interno.

Il comma 2 prevede infatti che "Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine".

Art. 33. (Scioglimento del Consiglio)

Norma di immediata applicazione, ovviamente la convocazione dell'assemblea avverrà in base alle norme vigenti sino all'approvazione del nuovo regolamento ministeriale.

CAPO III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Gli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 sono di immediata applicazione, salva la predisposizione dei regolamenti interni che il CNF dovrà adottare.

I commi 3 e 4 dell'art 34 disciplinano la nuova composizione e le nuove modalità elettorali.

Art. 39.

(Congresso nazionale forense)

La norma è di immediata entrata in vigore; di particolare rilievo il comma 3 (Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati). La previsione deve essere intesa come un riconoscimento per l'OUA e, di conseguenza, come un implicito obbligo per i COA a dover provvedere al versamento dei contributi.

Art. 40. (Accordi tra università e ordini forensi)

La norma è di immediata entrata in vigore; anche se di fatto collegata ai regolamenti previsti in materia di formazione e tirocinio.

Art. 41. (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

Il comma 1 dell'art. 48 detta una specifica disposizione transitoria:

"Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio." e che il

comma 13 dell'art. 41 rinvia ad un decreto ministeriale da adottare, sentito il CNF; il regolamento disciplinerà:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine (per le quali si applicheranno le norme attualmente vigenti);
- b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento (per le quali si applicheranno le norme attualmente vigenti);
- c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea (per le quali si applicheranno le norme attualmente vigenti).

Per queste ragioni non pare che nessuno dei restanti commi dell'art. possa essere di immediata applicazione.

Art. 42. (Norme disciplinari per i praticanti)

La norma è di immediata entrata in vigore.

Art. 43. (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

Il comma 2 rinvia ad un regolamento ministeriale, sentito il CNF, la disciplina

- a) delle modalità e delle condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto.

Il comma 1 dell'art. 48 detta una specifica disposizione transitoria.

Sino all'approvazione del regolamento e per un biennio troverà applicazione il DPR 137/2012

Art. 44. (Frequenza di uffici giudiziari)

L'entrata in vigore è rinviata ad un apposito regolamento ministeriale sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45. (Certificato di compiuto tirocinio)

La norma pare di immediata applicazione riproponendo disposizioni già in vigore, anche se entrerà in vigore dopo il biennio.

Art. 46. (Esame di Stato)

L'art. 49. detta una particolare disciplina transitoria per l'esame, ciò non toglie che alcune disposizioni paiono di immediata applicazione, quali quelle del comma 4, 5, 8, 9 10, 11 e 12. Di particolare importanza la prima parte del comma 5 che introduce un obbligo di motivazione mediante annotazione delle osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.

Il comma 6 rinvia ad decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, la disciplina delle modalità e delle procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali.

Art. 47. (Commissioni di esame)

Il comma 7. rinvia ad un regolamento ministeriale le modalità di pubblicizzazione dell' "avvio delle procedure per l'esame di abilitazione"; i restanti commi paiono di immediata entrata in vigore (da segnalare la nuova previsione tra i componenti della commissione d'esame dei magistrati "in pensione") e le incompatibilità conseguenti alla nomina di commissario del comma 6. Sino all'approvazione del regolamento saranno applicate le disposizioni vigenti. Non pare interferire per i commi di immediata entrata in vigore la previsione transitoria dell'art. 49 che riguarda le sole prove e modalità di esame.

Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale)

Come segnalato il comma 1 precisa che: "Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio."

Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame)

Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove che per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

Art 50 (Consigli distrettuali di disciplina)

Il comma 2 rinvia l'entrata in vigore ad un regolamento approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali. La previsione comporta di conseguenza il differimento dell'entrata in vigore di alcuni articoli che presuppongono necessariamente la costituzione dei consigli distrettuali e specificatamente:

Art. 58. (Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

Art. 59. (Procedimento disciplinare)

Art. 60. (Sospensione cautelare)

Art. 61. (Impugnazioni)

Art. 62. (Esecuzione)

Art. 63. (Poteri ispettivi del CNF)

Di immediata applicazione paiono invece essere gli articoli che non riguardano direttamente il procedimento disciplinare :

Art. 52. (Contenuto della decisione)

Art. 53. (Sanzioni)

Art. 54. (Rapporto con il processo penale)

Art. 55. (Riapertura del procedimento)

Art. 56. (Prescrizione dell'azione disciplinare): si ricorda, con riferimento all'aumento del termine prescrizione, il principio generale che prevede l'applicazione nella successione delle norme di quelle più favorevoli per l'incolpato

Art. 57. (Divieto di cancellazione)

Da segnalare la possibilità per i COA di applicare da subito la nuova previsione dell'art 53 lettera *b)* (richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili).

Come osservato manca una disciplina transitoria ad hoc per quanto riguarda la sorte dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, come era nel precedente testo approvato dal Senato (precedente testo ex art. 49) per il quale rimanevano regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato notificato il capo di incolpazione.

Art. 64. (Delega al Governo per il testo unico)

La norma per espressa previsione fa decorrere la delega dalla data di entrata in vigore della legge

Ad una prima lettura sarà opportuno valutare il rapporto con la previsione di cui all'articolo 1. Se infatti le previsioni regolamentari cui fa riferimento il comma 2 del articolo 64 includono quelle di cui ai regolamenti previsti dall'articolo 1, dovrebbe rilevarsi una mancanza di coordinamento fra i termini previsti per l'emanazione dei regolamenti predetti e quelli previsti per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 64.

Art. 65. (Disposizioni transitorie)

Vedi sopra.

Art. 66. (Disposizione finale)

La nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali si applica dall'entrata in vigore della legge.

Art. 67. (Clausola di invarianza finanziaria)

Norma di immediata applicazione

IL SOLE 24 ORE

Riforma forense, 25 mosse per partire

Periodo transitorio lungo due anni in attesa degli interventi per rendere operativa la legge

lun. 14 - Venticinque tasselli attuativi da posizionare nell'arco di due anni, con la possibilità di aggiustare il tiro nei successivi quattro: si annuncia lungo e non senza incognite il percorso verso la composizione del mosaico della riforma forense, destinata a incidere sugli oltre 247mila avvocati italiani e sui loro clienti.

Il testo – approvato il 21 dicembre dal Senato, subito prima delle dimissioni del Governo, e promulgato il 31 dicembre dal Presidente della Repubblica – attende il visto del ministro della Giustizia per approdare in «Gazzetta Ufficiale». Ma con l'entrata in vigore della legge – 15 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta» – partirà solo un numero limitato delle nuove disposizioni. Nei fatti, piuttosto, si aprirà un periodo transitorio durante il quale si continueranno ad applicare in larga misura le regole del passato, in attesa che gli organismi chiamati in causa dalla legge mettano a punto i provvedimenti per l'attuazione delle novità.

A partire dal (prossimo) Governo. La riforma forense contiene infatti alcune deleghe per l'Esecutivo; che, in primo luogo, è incaricato di emanare – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria. Mentre i tempi si allungano – a 24 mesi dall'entrata in vigore della riforma – per i decreti legislativi destinati, da un lato, a regolare la difesa d'ufficio e, dall'altro, a veicolare un progetto ambizioso, l'elaborazione del Testo unico delle disposizioni in vigore in materia di professione forense. Ma il compito di rendere operative le nuove disposizioni è affidato perlopiù ai regolamenti del ministro della Giustizia e alle decisioni del Consiglio nazionale forense, l'organo di vertice dell'avvocatura. Tra l'altro, il Guardasigilli deve definire come si svolgeranno i tirocini, i corsi di formazione che i praticanti dovranno frequentare e gli esami di Stato. Nel frattempo, per i prossimi due anni, si continueranno ad applicare le vecchie regole. A partire subito è solo la riduzione a 18 mesi della pratica, già decisa, peraltro, dal Dpr di riforma delle professioni (137/2012) in vigore dallo scorso agosto. Inoltre, dovrà essere il ministro della Giustizia a individuare le categorie di professionisti che potranno costituire, con gli avvocati, le associazioni multidisciplinari, a stabilire come i legali si dovranno muovere per poter acquisire il titolo e presentarsi ai clienti come "specialisti" in una determinata materia, e a definire i "parametri" che, dopo l'addio alle tariffe, i giudici potranno usare come riferimento per liquidare i compensi agli avvocati se manca l'accordo con i clienti. Mentre il Consiglio nazionale forense dovrà, tra l'altro, mettere a punto il nuovo codice deontologico (entro un anno), ridisegnare i contorni dell'aggiornamento per i professionisti e avviare la Scuola superiore dell'avvocatura, che sarà necessario frequentare per ottenere il patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori (ma per i prossimi tre anni restano confermate le vecchie regole per cui basta, in pratica, maturare 12 anni di iscrizione all'albo degli avvocati). In questo quadro, quali sono le novità che si applicano subito, con l'entrata in vigore della riforma? Tra le altre, ci dovrebbero essere quelle sul segreto, sulle incompatibilità con l'esercizio della professione e sull'obbligo per gli avvocati, su richiesta dei clienti, di fornire un preventivo scritto

dei costi. A chiarire in modo dettagliato quali siano le disposizioni applicabili nell'immediato, dovrebbe intervenire a breve lo stesso Consiglio nazionale forense con una circolare dedicata agli indirizzi interpretativi sulla riforma. Il rischio, durante il periodo transitorio, è che si alimenti la confusione su quali norme applicare in alcuni settori più travagliati. «È il caso dei parametri – sottolinea Dario Greco, il presidente dell'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati – e del procedimento disciplinare»: in attesa delle nuove norme attuative della riforma forense, resta dubbio se utilizzare le disposizioni dettate anche per gli altri professionisti la scorsa estate ma contestate dai legali. Valentina Maglione

Gli interventi necessari

PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

1. Disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio
2. Disciplinare i corsi di formazione che i tirocinanti dovranno seguire in aggiunta alla pratica presso uno studio professionale
3. Disciplinare il praticantato presso gli uffici giudiziari
4. Disciplinare l'esame di Stato
5. Indicare le modalità per pubblicizzare in modo tempestivo l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione

PER LA VITA PROFESSIONALE

6. Emanare il nuovo codice deontologico
7. Disciplinare le modalità per assolvere l'obbligo di aggiornamento, superando i crediti formativi
8. Individuare i percorsi formativi da seguire per ottenere il titolo di "specialista"
9. Individuare le categorie di professionisti che, insieme con gli avvocati, possono costituire associazioni multidisciplinari
10. Disciplinare le società tra professionisti
11. Riordinare la materia della difesa d'ufficio
12. Istituire la Scuola superiore dell'avvocatura, che è necessario frequentare, dopo otto anni di iscrizione all'albo, per ottenere il patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori
13. Stabilire i parametri che si applicano quando le parti non trovano l'accordo sul compenso e deve decidere il giudice
14. Stabilire le condizioni e i massimali minimi delle polizze assicurative
15. Fissare i minimi contributivi per la Cassa di previdenza e assistenza forense, le eventuali condizioni temporanee di esenzione o di riduzione dei contributi
16. Emanare il Testo unico delle disposizioni in materia di professione forense

PER GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI

17. Determinare le modalità per eleggere componenti dei consigli degli ordini circondariali
18. Stabilire le regole per il funzionamento dell'assemblea
19. Determinare le modalità di redazione, pubblicazione e trasmissione degli albi e degli elenchi
20. Istituire e disciplinare l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione
21. Istituire e disciplinare l'elenco delle associazioni specialistiche più rappresentative
22. Definire la formazione dei consigli distrettuali di disciplina
23. Stabilire le regole per il procedimento disciplinare
24. Disciplinare il funzionamento delle commissioni di lavoro

PER I CITTADINI

25. Determinare le modalità di accesso allo sportello per il cittadino